

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dal vigente Statuto, disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Verona.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art.2 - COMPITI E FUNZIONI

1. Il Nucleo adempie a quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto vigente in posizione di autonomia e in collaborazione con tutti gli organi che operano sui temi della valutazione e dell'assicurazione della qualità nell'ambito delle strutture dell'Ateneo. Risponde del proprio operato direttamente al Rettore.
2. Il Nucleo può, su temi specifici, formulare pareri ed effettuare verifiche da sottoporre all'attenzione dell'organo competente.

Art.3 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL NUCLEO

1. Il Nucleo è costituito da sette componenti, compreso il Coordinatore, di cui:
 - a) sei componenti scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati, di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e almeno due non appartenenti al mondo accademico;
 - b) uno studente designato dal Consiglio degli Studenti.
2. I Componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente che dura in carica un biennio accademico.
3. Il Rettore, con riferimento ai componenti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, può emanare un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere eventuali disponibilità e manifestazioni di interesse a ricoprire la carica.
4. Ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente. L'indennità dei componenti del Nucleo è pubblicata sul sito di Ateneo al link "Amministrazione Trasparente", ai sensi della normativa vigente.

Art.4 - FUNZIONI DEL COORDINATORE

1. Il Coordinatore è designato dal Rettore all'atto di nomina del Nucleo di Valutazione.
2. Rappresenta il Nucleo e ne dirige i lavori; cura i rapporti con gli organi dell'Università, con il MIUR, con l'ANVUR e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di valutazione.
3. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato Accademico.

Art.5 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE

1. I membri del Nucleo non possono ricoprire alcuna carica accademica in Ateneo, nonché essere responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, dirigenti dell'Ateneo e componenti del Presidio per l'assicurazione della Qualità.
2. I singoli componenti del Nucleo decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive, oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.
3. Le dimissioni del Nucleo o dei suoi singoli componenti devono essere presentate al Rettore.
4. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Nucleo cessino dalle funzioni del loro mandato, il Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato Accademico, provvede tempestivamente alla relativa sostituzione.
5. Nel caso la composizione del Nucleo sia parzialmente modificata nel corso del suo mandato, i componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Nucleo, ad eccezione dello studente, che potrà terminare il suo mandato biennale.

Art.6 – CONVOCAZIONE

1. Il Nucleo si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni 3 mesi e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore ne ravvisi la necessità o un componente ne faccia esplicita richiesta.
2. La convocazione è predisposta dal Coordinatore, il quale definisce l'ordine del giorno della riunione. Ciascun componente può chiedere al Coordinatore l'integrazione dell'ordine del giorno per trattare questioni ritenute urgenti.
3. La convocazione scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della seduta, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con allegata la relativa documentazione, salvo il caso di convocazione di urgenza per la quale non è richiesto un particolare preavviso.
4. E' possibile convocare una seduta da tenersi in modalità telematica, in audioconferenza o in videoconferenza, purchè si utilizzino sistemi di comunicazione atti a garantire la trasmissione e la condivisione in tempo reale degli atti della riunione, nonché dei pareri individuali e delle decisioni collegiali.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica, in audioconferenza o in videoconferenza con la sede della riunione. In tal caso il Coordinatore verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Coordinatore.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Il Nucleo può affidare ad uno o più componenti lo svolgimento di attività preparatorie o istruttorie, al fine di elaborare le proposte da sottoporre all'esame o all'approvazione dell'organo collegiale.
5. Il Nucleo può delegare al Coordinatore il perfezionamento di pareri e documenti in base a indirizzi e criteri precedentemente approvati.

6. Per ogni seduta è redatto un verbale, a cura del Responsabile dell'ufficio di supporto, che assume le funzioni di Segretario, e sottoscritto anche dal Coordinatore. Il verbale è approvato seduta stante e reso pubblico nella pagina web del Nucleo di Valutazione. Per motivate ragioni di opportunità e in ogni caso per esigenze di tutela della riservatezza, il Coordinatore può decidere di non rendere pubblica l'intera seduta o parti di essa. In tale caso dovrà indicarne le motivazioni all'atto della convocazione.
7. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su proposta del Coordinatore, può convocare per audizioni conoscitive rappresentanze degli organi di governo, di controllo, nonché personale interno e persone esterne all'università.
8. In particolare, preliminarmente all'espressione di pareri obbligatori che coinvolgono il lavoro del Presidio della Qualità, il Coordinatore del Nucleo è tenuto a coordinarsi con il Presidente del Presidio della Qualità, per affrontare opportuni approfondimenti in merito.
9. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, oltre al responsabile dell'ufficio di supporto, i suoi collaboratori e il responsabile dell'area.

Art.8 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

1. Il Nucleo, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture logistiche, finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Università.
2. Nell'ambito dell'amministrazione dell'Università è istituita una unità organizzativa di supporto alle attività del Nucleo; ad essa è assegnato personale in numero e con profilo professionale adeguato allo svolgimento delle specifiche attività.

Art.9 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E TRASPARENZA

1. I singoli componenti del Nucleo e dell'unità organizzativa di supporto hanno diritto di accesso a tutti gli atti, documenti e archivi di dati, anche informatici, esistenti nell'Università, fermo restando il dovere di riservatezza riguardo alle informazioni sensibili eventualmente acquisite.
2. Il Nucleo pubblica i verbali, le relazioni e i dati su cui si basano, mediante un proprio sito web.
3. I curricula dei componenti il Nucleo di Valutazione sono pubblici e resi accessibili sul sito internet dell'Università.

ART. 10 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Area Affari Generali e Legali

NP\gg

Decreto n. 2008
Prot. 81684
del 18.11.2015

IL RETTORE

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435 e modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 9 dicembre 2011, n. 3330;

VISTO, in particolare, l'art. 23, comma 9, dello Statuto che, relativamente all'attività svolta dal Nucleo di Valutazione, recita: *“Un regolamento interno, emanato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico, ne disciplina il funzionamento”*;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 15 settembre 2015 di approvazione del *“Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione”*.

DECRETA

ART. 1

E' emanato il *“Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione”* dell'Università degli Studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.

ART. 2

Il *“Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione”* entra in vigore il giorno immediatamente successivo all'emanazione del presente decreto.

IL RETTORE
Prof. Nicola Sartor